



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 255

2° Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 23 luglio 2014

INDICE**Commissioni riunite**

| | |
|--|---------------|
| 10 ^a (Industria, commercio, turismo) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali): | |
| <i>Plenaria (notturna)</i> | <i>Pag.</i> 3 |

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 23 luglio 2014

Plenaria

29^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente della 13^a Commissione

MARINELLO

indi del Presidente della 10^a Commissione

MUCCHETTI

Intervengono il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti, il vice ministro dello sviluppo economico De Vincenti e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Scalfarotto e per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 20.

IN SEDE REFERENTE

(1541) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 16, già accantonati.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 16.10 è stato riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato.

La senatrice CIRINNÀ (*PD*) esprime forti perplessità sul nuovo testo dell'emendamento 16.10 che, a suo avviso, non evita l'apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per violazione della cosiddetta «Direttiva uccelli». Secondo le prescrizioni della Commissione europea, infatti, sarebbe necessario vietare la cattura degli uccelli a fini di richiamo, evitando altresì l'introduzione di deroghe alla normativa vigente.

Chiede pertanto che sia quantomeno lasciato invariato il testo originario dell'articolo 16, come proposto dal Governo.

Il presidente MARINELLO (*NCD*), relatore per la 13^a Commissione, invita i proponenti a ritirare l'emendamento 16.2, altrimenti il parere è contrario. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti 16.3, 16.5, 16.6 e 16.7. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 16.10 (testo 2) e contrario sugli emendamenti 16.11 e 16.12. Inoltre, il parere è favorevole sull'emendamento 16.18 e contrario sull'emendamento 16.20. Infine, esprime parere favorevole sull'emendamento 16.21 e contrario sugli emendamenti 16.29 e 16.30.

Il sottosegretario DEGANI esprime parere conforme a quello dei relatori, ad eccezione dell'emendamento 16.18, sul quale si rimette alla Commissione.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 16.2, mentre chiede che l'emendamento 16.3 sia posto in votazione.

L'emendamento 16.3, posto ai voti, risulta respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 16.10 (testo 2).

Il senatore CIAMPOLILLO (*M5S*) interviene sull'ordine dei lavori, chiedendo per quale motivo non si proceda alla votazione degli emendamenti secondo l'ordine progressivo.

Nel ricordare che l'ordine della votazione degli emendamenti è rimesso all'apprezzamento della Presidenza, il presidente MARINELLO sottolinea che l'approvazione dell'emendamento 16.10 (testo 2) precluderebbe la votazione degli emendamenti 16.5, 16.6 e 16.7, nonché gli emendamenti 16.11 e 16.12.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento 16.10 (testo 2), che risulta peggiorativo rispetto al testo del Governo e non risponde nel merito ai rilievi formulati dalla Commissione europea circa il divieto di cattura e utilizzo a fini di richiamo di uccelli vivi.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) annuncia che i senatori del Gruppo Forza Italia potranno votare secondo coscienza.

Il senatore Luciano ROSSI (*NCD*) chiede di apporre la propria firma all'emendamento 16.10 (testo 2), pur ritenendo la nuova proposta non completamente soddisfacente.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) aggiunge la propria firma all'emendamento 16.10 (testo 2).

La senatrice PUPPATO (*PD*) ritiene inopportuno attribuire alle Province la facoltà di concedere l'autorizzazione per gli impianti utilizzati nell'attività di cattura, essendo ormai prossima la soppressione di tali enti.

Il senatore VACCARI (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, in quanto la riformulazione accoglie i rilievi dell'Unione europea e risulta più soddisfacente della formulazione originaria.

La senatrice MORONESE (*M5S*), nel condividere le osservazioni delle senatrici Cirinnà e De Petris, dichiara il voto contrario del proprio Gruppo, ritenendo inaccettabile il ricorso ad una pratica crudele che potrebbe essere facilmente sostituita da altri sistemi di richiamo.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo.

L'emendamento 16.10 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 16.5, 16.6, 16.7, 16.11 e 16.12.

È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 16.18.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 16.20.

L'emendamento 16.21, posto ai voti, è approvato.

Il senatore CALEO (*PD*) ritira gli emendamenti 16.29 e 16.30.

Resta ulteriormente accantonato l'emendamento 16.500.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 17 e di quelli aggiuntivi, già accantonati.

Il PRESIDENTE dà conto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 17.7, 17.0.9, 17.0.10, 17.0.11, 17.0.12, 17.0.18 e 17.0.33.

Il presidente MARINELLO (*NCD*), relatore per la 13^a Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento 17.1, nonché sull'emendamento 17.4, a condizione che sia inserita la clausola di invarianza finanziaria. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 17.6, 17.0.17 e 17.0.26. Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 17.0.35, 17.0.36 e 17.0.37.

Ricorda che l'emendamento 17.0.500 del Governo è stato ritirato.

Il sottosegretario DEGANI esprime parere conforme a quello dei relatori.

L'emendamento 17.1, posto ai voti, risulta approvato.

Il senatore CALEO (*PD*) riformula in un testo 2 l'emendamento 17.4, pubblicato in allegato.

Con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 17.4 (testo 2) è posto ai voti e approvato.

L'emendamento 17.6, posto ai voti, risulta respinto.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) ritira l'emendamento 17.0.17, ed il senatore DI BIAGIO (*PI*) ritira l'emendamento 17.0.26.

La senatrice FUCKSIA (*M5S*) ritira l'emendamento 17.0.35 e preannuncia la trasformazione in un ordine del giorno.

Il senatore CALEO (*PD*) ritira l'emendamento 17.0.36 e lo trasforma in un ordine del giorno, invitando tuttavia il Governo a introdurre questa norma nell'ambito della normativa sulle aree protette, trattandosi di una misura di semplificazione.

Il senatore MANCUSO (*NCD*) sottoscrive l'emendamento 17.0.37 e preannuncia la trasformazione in un ordine del giorno.

Risultano ulteriormente accantonati gli emendamenti 17.0.3, 17.0.5 e 17.0.6 (testo 2).

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 18 e di quelli aggiuntivi.

Il presidente MARINELLO comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti che sono stati ritirati dai proponenti: 18.1, 18.12, 18.19, 18.22, 18.33, 18.36, 18.38, 18.45, 18.51, 18.55, 18.60 e 18.63.

Il presidente MARINELLO (*NCD*), relatore per la 13^a Commissione, esprime quindi parere contrario sull'emendamento 18.17 (testo 2) e 18.48

(testo 2). Ricorda che l'emendamento 18.67 (testo 4) resta accantonato, così come gli emendamenti 18.100 e 18.200 dei relatori e i relativi subemendamenti, in attesa del parere della Commissione bilancio. Esprime parere favorevole sull'emendamento 18.0.4 e ricorda che restano accantonati gli emendamenti 18.0.8 (testo 2) e 18.0.10 (testo 2).

Il vice ministro DE VINCENTI esprime parere conforme a quello del Relatore.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) ritira l'emendamento 18.17 (testo 2).

All'esito di distinte votazioni, viene respinto l'emendamento 18.48 (testo 2), mentre viene approvato l'emendamento 18.0.4.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 19 e di quelli aggiuntivi.

Il presidente MARINELLO ricorda che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti: 19.9, 19.11, 19.0.1, 19.0.5 e 19.0.7, che vengono ritirati dai rispettivi proponenti.

Il presidente MARINELLO (*NCD*), relatore per la 13^a Commissione, invita al ritiro dell'emendamento 19.1, esprimendo parere favorevole sull'emendamento 19.5, di analogo contenuto.

Ricorda che l'emendamento 19.100 e i relativi subemendamenti restano accantonati, così anche l'emendamento 19.0.15 (testo 2).

Esprime parere contrario sull'emendamento 19.7 e favorevole sull'emendamento 19.0.17 (testo 2), come riformulato dal senatore Tomaselli, pubblicato in allegato.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 19.1.

Posto ai voti, viene quindi approvato l'emendamento 19.5.

La senatrice GUERRA (*PD*) ritira l'emendamento 19.7.

Con successiva votazione viene approvato l'emendamento 19.0.17 (testo 2).

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 20 e di quelli aggiuntivi.

Il presidente MARINELLO ricorda che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 20.3, 20.4 e 20.16, che vengono ritirati dai rispettivi presentatori.

Il presidente MARINELLO (*NCD*), relatore per la 13^a Commissione, avverte che gli emendamenti 20.100, con i relativi subemendamenti, e 20.28, restano accantonati. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 20.7 e 20.13. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 20.31 e 20.36 (testo 2), pubblicato in allegato, nonché sull'emendamento 20.43.

Accogliendo l'invito del Relatore, il senatore TOMASELLI (*PD*) ritira l'emendamento 20.0.5, nonché l'emendamento 20.30 (testo 2).

Il vice ministro DE VINCENTI esprime parere conforme a quello del Relatore, facendo presente l'opportunità di accantonare l'emendamento 20.13, poiché presso la Camera dei deputati, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 90 del 2014, è stata presentata un'analoga proposta emendativa.

Il sottosegretario SCALFAROTTO conferma quanto comunicato dal vice ministro De Vincenti e invita al ritiro dell'emendamento 20.13.

Il presidente MUCCHETTI prende atto delle richieste dei Rappresentanti del Governo e suggerisce di confermare l'accantonamento dell'emendamento 20.13, in attesa di verificare l'effettiva approvazione di un analogo disposto da parte dell'altro ramo del Parlamento. In mancanza, si procederà alla votazione di tale emendamento.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) si associa alle considerazioni del presidente Mucchetti.

Le Commissioni riunite convengono quindi di accantonare l'emendamento 20.13.

È quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento 20.7.

Con successive votazioni, vengono approvati gli emendamenti 20.31, 20.36 (testo 2) e 20.43.

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 21 e di quelli aggiuntivi.

Il presidente MARINELLO (*NCD*), relatore per la 13^a Commissione, ricorda che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 21.4, che viene ritirato dal senatore GALIMBERTI (*FI-PdL XVII*).

Il presidente MARINELLO avverte che restano accantonati gli emendamenti 21.0.1 (testo 2), riformulato dai presentatori e pubblicato in allegato, e 21.0.2 (testo 2).

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 22 e di quelli aggiuntivi.

Il presidente MARINELLO ricorda che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 22.9, 22.13, 22.16, 22.41, 22.41-bis, 22.46, 22.51, 22.52, 22.54, 22.55, 22.60, 22.70, 22.74, 22.75, 22.0.13, 22.0.14, 22.0.24, 22.0.28 e 22.0.37, che vengono ritirati dai rispettivi presentatori.

Le Commissioni riunite convengono di accantonare gli accantonare gli emendamenti 22.100 con i subemendamenti, 22.26 (testo 2), 22.27, 22.30, 22.31 (testo 2), 22.200 con i subemendamenti, 22.58, 22.44 (testo 2), 22.50, (testo 2), 22.300 con i subemendamenti, 22.400 con i subemendamenti, 22.56, 22.71 (testo 2), 22.0.500 con i subemendamenti.

Il presidente MARINELLO (*NCD*), relatore per la 13^a Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti 22.19, 22.72, 22.0.29 e parere favorevole sugli emendamenti 22.0.25, 22.0.26, 22.0.31 e 22.0.32.

La senatrice FUCKSIA (*M5S*) aggiunge la firma all'emendamento 22.27.

Il senatore SCALIA (*PD*) aggiunge la firma all'emendamento 22.31 (testo 2).

Il senatore GALIMBERTI (*FI-PdL XVII*) aggiunge la firma all'emendamento 22.50 (testo 2).

I senatori del Gruppo di Forza Italia e il senatore DI BIAGIO (*PI*) sottoscrivono l'emendamento 22.0.26.

Il vice ministro DE VINCENTI esprime parere conforme a quello del Relatore.

Il senatore GALIMBERTI (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 22.19.

Il senatore MANCUSO (*NCD*) ritira l'emendamento 22.72.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 22.0.29.

Con distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 22.0.25, 22.0.26, 22.0.31 e 22.0.32.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 23 e di quelli aggiuntivi.

Il presidente MARINELLO ricorda che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 23.5 e 23.8, che vengono ritirati dai rispettivi proponenti.

I relativi presentatori ritirano le citate proposte emendative.

Il presidente MARINELLO (*NCD*), relatore per la 13^a Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento 23.4 e ricorda che l'emendamento 23.100 con i subemendamenti restano accantonati. Invita infine al ritiro dell'emendamento 23.12.

Il vice ministro DE VINCENTI esprime parere conforme a quello del Relatore.

Posto ai voti, l'emendamento 23.4, è approvato.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) insiste per la votazione dell'emendamento 23.12, che risulta respinto.

Il presidente MARINELLO propone di sospendere i lavori in attesa del parere della 5^a Commissione sugli emendamenti agli articoli successivi al 23.

Le Commissioni riunite convengono.

La seduta, sospesa alle ore 22, riprende alle ore 23,15.

Il presidente MARINELLO avverte che la Commissione bilancio non ha ancora completato i suoi lavori.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) auspica una modifica della programmazione dei lavori dell'Assemblea per consentire l'esame del disegno di legge n.1541 in tempi congrui.

Il senatore MARTELLI (*M5S*) si associa alla proposta del senatore Arrigoni e sottolinea che la compressione dei tempi per l'esame del disegno di legge n. 1541 è dovuta alle modalità di discussione del disegno di legge di riforma costituzionale in Assemblea.

Il presidente MARINELLO dispone quindi una ulteriore sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 23,20, riprende alle ore 00,45.

Il presidente MARINELLO dispone l'accantonamento degli emendamenti all'articolo 24.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) manifesta viva contrarietà sulle modalità con cui si sta svolgendo l'esame del disegno di legge n. 1541.

Il presidente MARINELLO(*NCD*), relatore per la 13^a Commissione, esprime parere contrario sull'emendamento 25.10.

Il parere del vice ministro DE VINCENTI è conforme.

Posto in votazione, l'emendamento 25.10 risulta respinto.

Con il parere contrario dei Relatori e del Rappresentante del Governo è posto in votazione e respinto l'emendamento 25.11.

Su proposta del vice ministro DE VINCENTI viene accantonato l'emendamento 25.19.

Sull'emendamento 25.22 esprimono parere contrario i Relatori e il Governo.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 25.22 interviene il senatore CIOFFI (*M5S*).

Su sollecitazione della senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*), il vice ministro DE VINCENTI specifica che il parere contrario è motivato dall'opportunità di garantire una congrua distribuzione degli oneri a carico dei beneficiari delle attività del Gestore dei servizi energetici SpA (GSE).

Posto in votazione, l'emendamento 25.22 è quindi respinto.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) ritira l'emendamento 25.23.

Il presidente MARINELLO dà conto del parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espresso dalla 5^a Commissione sugli emendamenti 25.0.1, 25.0.2, 25.0.3 e 25.0.4.

Il senatore CALEO (*PD*), nell'esprimere la propria disponibilità a ritirare gli emendamenti a propria firma, ne sottolinea l'utilità al fine della salvaguardia del settore delle energie rinnovabili.

I senatori MARTELLI (*M5S*) e CIOFFI (*M5S*) aggiungono le rispettive firme all'emendamento 25.0.3.

Tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 25 sono ritirati, ad eccezione dell'emendamento 25.0.3, che viene accantonato.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 26.1.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*), relatore per la 10^a Commissione, rimarca lo sforzo compiuto dai relatori nella predisposizione di una proposta alternativa al testo del Governo, osservando in particolare come l'emendamento 26.100 sia finalizzato a consentire una migliore gestione della situazione debitoria degli operatori del settore delle energie rinnovabili.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ha quindi la parola per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 26.1.

Dopo che la senatrice PUPPATO (*PD*) ha ritirato la propria firma all'emendamento 26.1, con il parere contrario dei RELATORI e del vice ministro DE VINCENTI, tale proposta viene respinta dalle Commissioni riunite.

Le rimanenti proposte emendative dell'articolo 26 vengono accantonate.

Il vice ministro DE VINCENTI esprime parere contrario sull'emendamento 27.0.1, che il senatore SCALIA (*PD*) ritira.

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 28, già accantonati.

Il presidente MARINELLO (*NCD*), relatore per la 13^a Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento 28.4 e invita i proponenti a ritirare l'emendamento 28.6.

Il vice ministro DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei Relatori.

Posto ai voti, l'emendamento 28.4 è approvato.

Il senatore CALEO (*PD*) ritira l'emendamento 28.6.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 29, già accantonati.

Il presidente MARINELLO (*NCD*), relatore per la 13^a Commissione, ricorda che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 29.26 e 29.29, che vengono ritirati dai rispettivi proponenti. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 29.12 e invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 29.13 e 29.14.

Il vice ministro DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei Relatori.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 29.12.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 29.13.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) ritira l'emendamento 29.14.

L'emendamento 29.100 ed i subemendamenti relativi, sono accantonati.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 30, già accantonati.

Il presidente MARINELLO ricorda che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 30.5, 30.22, 30.48, 30.51, 30.0.1, 30.0.2, 30.0.10, 30.0.11, 30.0.16, 30.0.20 e 30.0.22, che vengono ritirati dai rispettivi proponenti.

Il vice ministro DE VINCENTI propone una riformulazione dell'emendamento 30.1.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*), accogliendo la proposta del Rappresentante del Governo, riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, l'emendamento 30.1.

Il presidente MARINELLO (*NCD*), relatore per la 13^a Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento 30.1 (testo 2). Qualora fosse approvato, l'emendamento 30.2 risulterebbe assorbito. Esprime parere favorevole sull'emendamento 30.3, dal quale risulterebbe assorbito, in caso di approvazione, il successivo emendamento 30.4. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 30.6, 30.7 e 30.9 e contrario sull'emendamento 30.10.

Il vice ministro DE VINCENTI propone una riformulazione dell'emendamento 30.11.

La senatrice PUPPATO (*PD*), accogliendo la proposta del Rappresentante del Governo, riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, l'emendamento 30.11.

Il presidente MARINELLO (*NCD*), relatore per la 13^a Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento 30.11 (testo 2) e parere contrario sugli emendamenti 30.15 e 30.24 (testo 2). Invita a ritirare gli emendamenti 30.31 e 30.32, che risulterebbero assorbiti dall'emendamento 30.1 (testo 2). Esprime parere favorevole sugli emendamenti 30.36 e 30.38. Avverte che l'emendamento 30.39 risulterebbe assorbito dall'emendamento 30.38, ove approvato. Esprime parere favorevole sull'emendamento

30.40 e contrario sugli emendamenti 30.45, 30.46 e 30.0.14. Esprime, parere favorevole sugli emendamenti 30.0.17, 30.0.21 e 30.0.23.

Il vice ministro DE VINCENTI esprime parere conforme a quello del Relatore.

L'emendamento 30.1 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 30.2, 30.31 e 30.32.

Posti separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 30.3, 30.6, 30.7 e 30.9.

L'emendamento 30.4 risulta assorbito a seguito dell'approvazione dell'emendamento 30.3.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) ritira l'emendamento 30.10.

L'emendamento 30.11 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MALAN (*FI-PdL XVII*), l'emendamento 30.15, risulta respinto.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 30.24 (testo 2).

L'emendamento 30.300 e i relativi subemendamenti sono accantonati.

Con distinte votazioni risultano approvati gli emendamenti 30.36 e 30.38.

L'emendamento 30.39 risulta assorbito a seguito dell'approvazione dell'emendamento 30.38.

L'emendamento 30.40, posto ai voti, è approvato.

Il senatore PERRONE (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 30.45.

Il senatore MANCUSO (*NCD*) ritira gli emendamenti 30.46, 30.0.10 e 30.0.11.

Il senatore DI BIAGIO (*PI*) ritira l'emendamento 30.48 e annuncia la trasformazione in un ordine del giorno.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) ritira gli emendamenti 30.51, 30.0.1, 30.0.16, 30.0.20 e 30.0.22.

Il senatore VACCARI (*PD*) ritira l'emendamento 30.0.2.

Quanto all'emendamento 30.0.14, il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) chiede al Governo la disponibilità ad accoglierlo come ordine del giorno, con l'impegno a indire le procedure per l'avvio della procedura di messa in gara delle concessioni autostradali scadute entro il 31 dicembre 2014. Ritira quindi l'emendamento 30.0.14 per presentare l'ordine del giorno G/1541/24/10 e 13, che il vice ministro DE VINCENTI accoglie.

L'emendamento 30.0.17 è posto ai voti ed approvato.

Previa dichiarazione di voto contrario della senatrice PUPPATO (*PD*), l'emendamento 30.0.21 è posto ai voti ed approvato.

È quindi posto ai voti l'emendamento 30.0.23, che risulta approvato.

Gli emendamenti 30.0.100 e 30.0.200 e i relativi subemendamenti sono ulteriormente accantonati.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 31 e di quelli aggiuntivi, già accantonati.

Il presidente MARINELLO (*NCD*), relatore per la 13^a Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento 31.7. Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 31.0.2, 31.0.5 e 31.0.11.

Il vice ministro DE VINCENTI, quanto all'emendamento 31.7, si rimette alle Commissioni, constatando l'ampia convergenza dei Gruppi parlamentari sulla soppressione dell'articolo 31. Sui restanti emendamenti, esprime parere conforme a quello dei Relatori.

Posto ai voti, l'emendamento 31.7, è approvato.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 31.0.2.

Il senatore PERRONE (*FI-PdL XVII*) ritira gli emendamenti 31.0.5 e 31.0.11.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 32, già accantonati.

Il presidente MARINELLO ricorda che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 32.0.1 e 32.0.6, che sono ritirati dai rispettivi proponenti.

L'emendamento 32.0.3 (testo 2) è accantonato.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 33 e di quelli aggiuntivi, già accantonati.

Il presidente MARINELLO (*NCD*), relatore per la 13^a Commissione, ricorda che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 33.6, 33.0.8, 33.0.9 e 33.0.10, che sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Dichiara inammissibili gli emendamenti 33.5 e 33.7, ai sensi dell'articolo 87, comma 1, del Regolamento, per estraneità della materia.

Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento 33.0.1 e contrario sugli emendamenti 33.0.6, 33.0.7 e 33.0.11.

Il vice ministro DE VINCENTI esprime parere conforme a quello del Relatore.

La senatrice PUPPATO (*PD*) sottolinea l'importanza degli emendamenti 33.5 e 33.7, con cui si intende precisare quali spese siano espressamente riconducibili all'attività istituzionale dei Gruppi politici regionali. Infatti, a seguito di una erronea interpretazione della Corte dei conti, sono state considerate non valide, ai fini del rimborso da parte dello Stato, le spese per il personale dipendente di tali Gruppi.

Il sottosegretario SCALFAROTTO pur ritenendo condivisibile la finalità dell'emendamento 33.5, rileva che la norma potrebbe essere percepita in modo erroneo dall'opinione pubblica, a seguito dei casi di abuso verificatisi in alcune Regioni nella gestione dei finanziamenti statali.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*), relatore per la 10^a Commissione, ritiene che l'argomento debba essere affrontato in sede di conversione del decreto-legge n. 90 del 2014 sulla riforma della pubblica amministrazione.

Il senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 33.6.

L'emendamento 33.0.1, posto ai voti è approvato.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) ritira gli emendamenti 33.0.6 e 33.0.7.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 33.0.8.

L'emendamento 33.0.9 (testo 2), è accantonato.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) ritira gli emendamenti 33.0.10 e 33.0.11.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 34 e di quelli aggiuntivi, già accantonati.

Il presidente MARINELLO ricorda che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 34.5, 34.18, 34.22, 34.23, 34.26, 34.27, 34.29, 34.30, 34.33,

34.31, 34.32, 34.34, 34.36, 34.37 e 34.38, che sono ritirati dai rispettivi proponenti. Inoltre, sulle proposte 34.13 e 34.16 il parere è di semplice contrarietà, condizionato all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Sui restanti emendamenti esprime parere contrario.

Il vice ministro DE VINCENTI esprime parere conforme a quello del Relatore.

Sono accantonati l'emendamento 34.100 con i subemendamenti, nonché gli emendamenti 34.20 e 34.28 (testo 2).

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede al Governo di riconsiderare il parere contrario sull'emendamento 34.0.1.

Il vice ministro DE VINCENTI ritiene superflua l'introduzione di una clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano. In ogni caso, il Governo intende applicare la normativa prevista dal decreto-legge n. 91 su tutto il territorio nazionale.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) insiste per la votazione dell'emendamento.

Posto ai voti, l'emendamento 34.0.1, risulta respinto.

Su proposta del presidente MARINELLO le Commissioni riunite convengono di sospendere i lavori.

La seduta sospesa alle ore 2,30 riprende alle ore 3,10.

Si procede all'esame degli emendamenti agli articoli da 1 a 13, già accantonati.

Il presidente MARINELLO fa presente che l'emendamento 1.25 (testo 3) è stato ritirato.

I subemendamenti 1.100/1, 1.100/2, sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sono ritirati dai rispettivi presentatori.

Il presidente MARINELLO (*NCD*) relatore per la 13^a Commissione, esprime parere contrario sui subemendamenti 1.100/3 e 1.100/4. Riformula quindi l'emendamento 1.100 in un testo 2, pubblicato in allegato, per tener conto del parere espresso dalla Commissione bilancio.

Il vice ministro DE VINCENTI esprime parere conforme a quello del RELATORE e parere favorevole sull'emendamento 1.100 (testo 2).

Con separate votazioni, i subemendamenti 1.100/3 e 1.100/4 sono respinti, mentre l'emendamento 1.100 (testo 2) risulta approvato.

Il presidente MARINELLO dichiara inammissibili i subemendamenti all'emendamento 3.100, ad eccezione del subemendamento 3.100/17, sul quale esprime parere favorevole e del subemendamento 3.100/22, che invita a ritirare.

Posto ai voti, il subemendamento 3.100/17 viene approvato.

Il senatore VACCARI (*PD*) ritira il subemendamento 3.100/22.

Con successiva votazione l'emendamento 3.100 dei Relatori, come subemendato, viene approvato.

Il presidente MARINELLO esprime parere contrario sull'emendamento 4.30 e parere favorevole sull'emendamento 4.33.

Il vice ministro DE VINCENTI esprime parere conforme a quello del Relatore.

Il senatore PERRONE (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 4.30.

Posto ai voti, l'emendamento 4.33, è approvato.

Il presidente MARINELLO (*NCD*) relatore per la 13^a Commissione, invita al ritiro dell'emendamento 7.0.1 e rende parere favorevole sull'emendamento 7.0.2. Ricorda che l'emendamento 7.0.17 risulta assorbito dall'emendamento 7.0.16. Invita quindi al ritiro dell'emendamento 7.0.18.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 7.0.1.

Il vice ministro DE VINCENTI esprime parere contrario sull'emendamento 7.0.2.

La senatrice NUGNES (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto contraria sull'emendamento 7.0.2.

Posto ai voti, l'emendamento 7.0.2, risulta approvato.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 7.0.18.

Il presidente relatore MARINELLO esprime parere contrario sul subemendamento 8.0.100/1.

Il vice ministro DE VINCENTI esprime parere favorevole sull'emendamento 8.0.100.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore ARRIGONI (*LN-Aut*), posto ai voti, il subemendamento 8.0.100/1 viene respinto.

Con successiva votazione viene approvato l'emendamento 8.0.100.

Il presidente MARINELLO (*NCD*), relatore per la 13^a Commissione, invita al ritiro degli emendamenti 9.1 (testo 2), 9.10 (testo 2), 9.76, 9.81, 9.83 (testo 2), 9.83-*bis* e 9.84. Il parere è favorevole sugli emendamenti 9.39 e 9.82, di tenore analogo all'emendamento 9.0.3.

Il vice ministro DE VINCENTI esprime parere conforme a quello del Relatore.

Il senatore VACCARI (*PD*) ritira gli emendamenti 9.0.1 (testo 2), 9.10 (testo 2) e 9.76.

Posto ai voti, l'emendamento 9.39 viene approvato.

Sono ritirati gli emendamenti 9.81, 9.83 (testo 2), 9.83-*bis* e 9.84.

Con successiva votazione viene approvato l'emendamento 9.82 (testo 2).

Il presidente MARINELLO (*NCD*), relatore per la 13^a Commissione, invita a ritirare i subemendamenti all'emendamento 10.100, ad eccezione del subemendamento 10.100/3, sul quale esprime parere favorevole.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 10.46 (testo 2), contrario sui subemendamenti all'emendamento 10.200 e favorevole sull'emendamento 10.74 (testo 2). Invita quindi a ritirare i subemendamenti all'emendamento 10.300, che riformula in un testo 2.

Posto ai voti, il subemendamento 10.100/1 viene respinto.

Il senatore CALEO (*PD*) ritira i subemendamenti 10.100/2, 10.100/5 e 10.100/7.

Posto ai voti, viene approvato il subemendamento 10.100/3.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) ritira il subemendamento 10.100/4.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CIOFFI (*M5S*), è posto ai voti e respinto il subemendamento 10.100/6.

Posto ai voti, viene respinto il subemendamento 10.100/8.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) ritira il subemendamento 10.100/9 e il senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*) ritira il subemendamento 10.100/10.

Il vice ministro DE VINCENTI esprime parere conforme a quello del Relatore.

Le Commissioni riunite approvano quindi l'emendamento 10.100 (testo 2), modificato dal subemendamento 10.100/3.

Posto ai voti viene altresì approvato l'emendamento 10.46 (testo 2).

Con successiva votazione viene respinto il subemendamento 10.200/1.

Il senatore BRUNI (*FI-PdL XVII*) ritira il subemendamento 10.100/2.

Con distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 10.200 e 10.74 (testo 2).

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) ritira i subemendamenti 10.300/1, 10.300/2 e 10.300/3.

Posto ai voti, viene respinto il subemendamento 10.300/4, mentre la votazione del subemendamento 10.300/5 è preclusa.

È infine approvato l'emendamento 10.300 (testo 2).

Il presidente MARINELLO, relatore per la 13^a Commissione, esprime parere contrario sull'emendamento 11.14 e invita al ritiro degli emendamenti 11.28 e 11.51.

Posto ai voti, l'emendamento 11.14 viene respinto.

Previo parere contrario del vice ministro DE VINCENTI e del sottosegretario DEGANI, il senatore DI BIAGIO (*PI*) ritira l'emendamento 11.28.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore ARRIGONI (*LN-Aut*), l'emendamento 11.51 è posto ai voti e respinto.

Il presidente MARINELLO (*NCD*), relatore per la 13^a Commissione, invita al ritiro dell'emendamento 12.2 (testo 2) ed esprime parere contrario sul subemendamento 12.100/1.

Il vice ministro DE VINCENTI esprime parere conforme a quello del Relatore.

Il senatore CALEO (*PD*) ritira l'emendamento 12.2 (testo 2).

Il senatore CIOFFI (*M5S*) e la senatrice FUCKSIA (*M5S*) aggiungono la propria firma al subemendamento 12.100/1.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CIOFFI (*M5S*), il subemendamento 12.100/1 viene respinto.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) interviene per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 12.100, che risulta approvato.

Il presidente MARINELLO (*NCD*) invita al ritiro degli emendamenti 13.11 (testo 3), 13.13, 13.62, 13.69 e 13.72 (testo 4). Esprime parere favorevole sull'emendamento 13.86 (testo 3) e ricorda che sull'emendamento 13.129 la Commissione bilancio ha reso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Dopo che il vice ministro DE VINCENTI ha espresso un parere conforme a quello del Relatore, risultano ritirati gli emendamenti 13.11 (testo 3), 13.13, 13.62 e 13.69.

Dopo gli interventi del vice ministro DE VINCENTI e del sottosegretario DEGANI sull'emendamento 13.72 (testo 4), per prendere atto positivamente dei contenuti e per sottolineare tuttavia l'incerta copertura finanziaria, il senatore CALEO (*PD*) ritira tale proposta emendativa.

Posto ai voti, viene quindi approvato l'emendamento 13.86 (testo 3), pubblicato in allegato.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) insiste per la votazione dell'emendamento 13.129 il quale, risulta respinto.

Le Commissioni riunite convengono per una breve sospensione dei lavori.

La seduta sospesa alle ore 4,10 riprende alle ore 4,55.

Il presidente MARINELLO avverte che si passerà alla votazione dell'emendamento 14.100 e dei relativi subemendamenti. A tale proposito dichiara l'inammissibilità della proposta 14.100/5. In qualità di Relatore esprime parere contrario sui subemendamenti 14.100/1, 14.100/2, 14.100/3 e 14.100/4.

Il vice ministro DE VINCENTI esprime parere conforme a quello del Relatore.

La senatrice FUCKSIA (*M5S*) aggiunge la propria firma al subemendamento 14.100/4.

Il subemendamento 14.100/1 viene posto ai voti, risultando respinto.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) ed il senatore CIOFFI (*M5S*) intervengono per dichiarazione di voto contrario sul subemendamento 14.100/2.

Posto in votazione, il subemendamento 14.100/2 è respinto.

Con una successiva votazione le Commissioni riunite respingono i subemendamenti 14.100/3 e 14.100/4.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento 14.100, sul quale il parere del Governo è favorevole.

Le Commissioni riunite accolgono l'emendamento 14.100.

Il presidente MARINELLO (*NCD*), relatore per la 13^a Commissione, riformula l'emendamento 14.200 ed esprime parere contrario su tutti i relativi subemendamenti.

Il parere del Governo è conforme a quello del relatore sui subemendamenti, mentre è favorevole sulla proposta 14.200 (testo 2).

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sottoscrive e ritira i subemendamenti 14.200/1, 14.200/3 e 14.200/6.

Il senatore VACCARI (*PD*) ritira il subemendamento 14.200/2.

Il subemendamento 14.200/4 è ritirato dal senatore ARRIGONI (*LN-Aut*).

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) ritira il subemendamento 14.200/5.

Il subemendamento 14.200/7 è posto in votazione, risultando respinto.

Le Commissioni riunite accolgono quindi l'emendamento 14.200 (testo 2), pubblicato in allegato.

I Relatori esprimono parere contrario sui subemendamenti 14.300/1, 14.300/2, 14.300/3, 14.300/4 e 14.300/5.

Il parere del Rappresentante del Governo è conforme. È invece favorevole sull'emendamento 14.300.

In esito a distinte votazioni, sono respinti i subemendamenti 14.300/1 e 14.300/2.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira il subemendamento 14.300/3.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) ritira il subemendamento 14.300/4, nonché, dopo averla sottoscritta, la proposta 14.300/5.

Viene quindi posto ai voti l'emendamento 14.300, che risulta accolto.

I Relatori e il Rappresentante del Governo esprimono parere contrario sui subemendamenti riferiti alla proposta 16.500.

Con successive votazioni, sono respinti i subemendamenti 16.500/1, 16.500/2, 16.500/3 e 16.500/4.

Con il parere favorevole dei Relatori è messo in votazione e accolto l'emendamento 16.500.

I senatori BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e DI BIAGIO (*PI*) aggiungono le rispettive firme all'emendamento 14.10 (testo 2).

Con il parere favorevole dei Relatori e del Governo, l'emendamento 14.10 (testo 2) è posto ai voti e approvato. L'emendamento 14.26 risulta pertanto assorbito.

Il presidente MARINELLO dà conto del parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della 5^a Commissione sugli emendamenti 14.22, 14.29 e 14.31.

Le proposte 14.22 e 14.29 vengono ritirate, mentre l'emendamento 14.31 decade per assenza del proponente.

Il presidente MARINELLO(*NCD*), relatore per la 13^a Commissione, esprime parere contrario sull'emendamento 14.32.

Il parere del Rappresentante del Governo è conforme a quello del Relatore.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) ha la parola per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 14.32, che, posto in votazione, risulta respinto.

Il parere dei Relatori e del Rappresentante del Governo è favorevole sull'emendamento 14.37 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto contrario, a nome del proprio Gruppo parlamentare, sull'emendamento 14.37 (testo 2), che risulta accolto.

Il sottosegretario DEGANI esprime parere contrario sull'emendamento 14.40, che viene ritirato dal senatore Berger.

Accogliendo l'invito al ritiro del presidente relatore MARINELLO (*NCD*), il senatore VACCARI (*PD*) ritira l'emendamento 14.45 (testo 2).

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) sottoscrive e ritira l'emendamento 14.56.

Il presidente MARINELLO avverte che l'emendamento 14.59 è assorbito in conseguenza dell'accoglimento della proposta 14.300.

Il parere dei Relatori sugli emendamenti 14.61, 14.62, 14.65, 14.66 e 14.68 è favorevole.

Il parere del Rappresentante del Governo è conforme.

In esito a successive e distinte votazioni risultano accolti gli emendamenti 14.61, 14.62, 14.65, 14.66 e 14.68.

Il presidente MARINELLO avverte che il parere della Commissione bilancio è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 14.72 e 14.74, che vengono quindi ritirati.

Il presidente MARINELLO (*NCD*), in qualità di relatore, invita al ritiro degli emendamenti 14.73 (testo 2), 14.77 e 14.0.9. Il parere è invece favorevole sulle proposte emendative 14.78 e 14.80.

Il senatore VACCARI (*PD*) ritira l'emendamento 14.73 (testo 2).

Il senatore MANCUSO (*NCD*) ritira l'emendamento 14.77.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 14.0.9.

Il presidente MARINELLO dichiara l'inammissibilità dell'emendamento 14.79, in quanto la proposta emendativa interviene modificando un decreto ministeriale.

Le Commissioni riunite accolgono con distinte votazioni gli emendamenti 14.78 e 14.80.

Con il parere favorevole dei Relatori e del Governo viene posto in votazione l'emendamento 15.0.2 (testo 2), pubblicato in allegato, che è accolto.

Dopo che l'emendamento 17.0.5 è stato dichiarato decaduto per assenza dei firmatari, i Relatori e il Governo si esprimono in senso favorevole sull'emendamento 17.0.6 (testo 2), che, posto in votazione, risulta accolto.

Il presidente MARINELLO fa presente che, all'esito dei lavori delle Commissioni riunite, risultano ancora accantonati gli emendamenti 14.72, 15.0.37 (già 15.37), 22.56, 34.20, 34.28 (testo 2), 34.48, 20.100, 22.0.500,

23.100, 26.100, 29.100, 30.300 e 34.0.100, sui quali sarebbe opportuno che la 5^a Commissione concentrasse i propri lavori nella seduta antimeridiana che si terrà a breve.

Propone pertanto una sospensione della seduta in attesa di conoscere le determinazioni della Commissione bilancio sui predetti emendamenti.

Le Commissioni riunite convengono.

La seduta, sospesa alle ore 7, riprende alle ore 7,10.

I Relatori invitano al ritiro degli emendamenti 18.67 (testo 4) e 18.0.8, che vengono ritirati.

L'emendamento 18.0.10 (testo 2) è quindi dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Con parere favorevole dei Relatori e del vice ministro DE VINCENTI, l'emendamento 21.0.1 (testo 2) è quindi posto ai voti, risultando accolto.

I Relatori invitano al ritiro dell'emendamento 21.0.2 (testo 2).

Il senatore TOMASELLI (*PD*) ritira l'emendamento 21.0.2 (testo 2).

Il presidente relatore MARINELLO (*NCD*) invita al ritiro dell'emendamento 22.26 (testo 2) ed esprime il parere favorevole sull'emendamento 22.27.

Il vice ministro DE VINCENTI si esprime in senso conforme.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) ritira la proposta emendativa 22.26 (testo 2).

Le Commissioni riunite approvano quindi l'emendamento 22.27.

Il vice ministro DE VINCENTI propone una riformulazione dell'emendamento 22.30.

Il senatore MANCUSO (*NCD*) accoglie la riformulazione proposta.

L'emendamento 22.30 (testo 2), pubblicato in allegato, viene quindi posto in votazione, risultando accolto. L'emendamento 22.31 (testo 2) è di conseguenza assorbito.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 22, precedentemente accantonati.

Il presidente MARINELLO (*NCD*), in qualità di relatore, ricorda che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 22.55. Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 22.44 (testo 2), 22.58 e 22.71 (testo 2). Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento 22.50 (testo 4).

Il vice ministro DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Il senatore CALEO (*PD*) ritira l'emendamento 22.44 (testo 2).

L'emendamento 22.50 (testo 4), pubblicato in allegato, posto ai voti con il parere favorevole dei Relatori e del Rappresentante del Governo, è approvato.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) ritira gli emendamenti 22.55 e 22.71 (testo 2).

Il senatore MANCUSO (*NCD*) ritira l'emendamento 22.58.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 20, già accantonati.

Il presidente MARINELLO, in qualità di relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 20.13. Quanto all'emendamento 20.31, invita i proponenti a ritirarlo.

Il vice ministro DE VINCENTI ritiene che la materia dovrebbe essere affrontata in sede di conversione del decreto-legge sulla riforma della pubblica amministrazione, con riferimento alla fissazione di costi *standard* per i servizi di tutte le camere di commercio.

Il presidente MUCCHETTI, in qualità di relatore, osserva che l'esigenza di fissare costi *standard* appare condivisibile e che tuttavia l'attribuzione di tale competenza al Ministero rischia di privare le camere di commercio della loro autonomia.

Il sottosegretario SCALFAROTTO sottolinea il rischio che siano approvate contestualmente norme diverse sullo stesso oggetto, in considerazione del concomitante esame della riforma della pubblica amministrazione presso la Camera dei deputati. A nome del Governo, pertanto, conferma il parere contrario.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) insiste per la votazione.

Posto ai voti con il parere favorevole dei Relatori e contrario del rappresentante del Governo, l'emendamento 20.13 risulta approvato.

Il senatore MANCUSO (*NCD*) ritira l'emendamento 20.31.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 24, già accantonati.

Il vice ministro DE VINCENTI propone una riformulazione dell'emendamento 24.12.

Il senatore TOMASELLI (*PD*), accogliendo la proposta del rappresentante del Governo, riformula in un testo 2 l'emendamento 24.12, pubblicato in allegato.

Il presidente MARINELLO, in qualità di relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 24.12 (testo 2) e contrario su tutti gli emendamenti aggiuntivi.

Il vice ministro DE VINCENTI esprime parere conforme a quello del relatore.

L'emendamento 24.12 (testo 2), posto ai voti con il parere favorevole dei Relatori e del rappresentante del Governo, è approvato.

Risultano conseguentemente preclusi i restanti emendamenti accantonati riferiti all'articolo 24, ad eccezione di quelli che recano articoli aggiuntivi.

La senatrice FISSORE (*PD*) sottolinea che l'emendamento 24.64, precluso dalla votazione dell'emendamento 24.12 (testo 2), era volto a correggere le distorsioni causate da una modifica introdotta con la legge di stabilità, a seguito della quale risultano ridotti i contributi per le imprese caratterizzate da forte consumo di energia.

Il vice ministro DE VINCENTI ritiene che la questione debba essere approfondita dal punto di vista tecnico. Invita, pertanto, la senatrice Fissore a presentare un ordine del giorno.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) ritira gli emendamenti 24.0.2 e 24.0.10.

Il senatore SCALIA (*PD*) ritira l'emendamento 24.0.13.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 25, già accantonati.

Il presidente MARINELLO, in qualità di relatore, ricorda che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 25.0.1, 25.0.2, 25.0.3 e 25.0.4. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento 25.19.

Il vice ministro DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Il senatore VACCARI (*PD*) sottolinea che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario su proposte emendative che non comportano, a suo avviso, oneri per il bilancio dello Stato.

I senatori Caleo, Vaccari, Tomaselli, e Panizza sottoscrivono l'emendamento 25.19.

L'emendamento 25.19, posto ai voti con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, è approvato.

Gli emendamenti 25.0.1, 25.0.2, 25.0.3 e 25.0.4 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Si passa all'esame dell'emendamento 32.0.3 (testo 2), già accantonato, sul quale esprimono avviso favorevole i Relatori ed il Rappresentante del Governo.

L'emendamento 32.0.3 (testo 2) quindi è approvato.

Si passa all'esame dell'emendamento aggiuntivo 33.0.9 (testo 2), già accantonato.

Il presidente MARINELLO, in qualità di relatore, invita i proponenti a ritirarlo, altrimenti il parere è contrario.

Il vice ministro DE VINCENTI si associa all'invito del Relatore.

Il senatore ARRIGONI insiste per la votazione.

Posto ai voti l'emendamento 33.0.9 (testo 2) risulta respinto.

Il presidente MARINELLO dispone l'ulteriore accantonamento degli emendamenti 34.20 e 34.28.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti dei Relatori e dei relativi subemendamenti.

Il presidente MARINELLO, in qualità di relatore, invita la proponente a ritirare il subemendamento 18.100/1.

Il vice ministro DE VINCENTI si associa all'invito del Relatore.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) ritira il subemendamento 18.100/1.

L'emendamento 18.100, posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è approvato.

Il presidente MARINELLO, in qualità di relatore, ricorda che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 18.200, che ritira.

L'emendamento 19.100, posto ai voti con il parere favorevole del Rappresentante del Governo, è approvato.

Si passa all'esame dell'emendamento 20.100.

Il vice ministro DE VINCENTI esprime parere favorevole, a condizione che siano soppresse le lettere *b)* e *h)* dell'emendamento.

Il presidente MUCCHETTI, in qualità di relatore, osserva che sugli aspetti segnalati, relativi alla determinazione di una seconda soglia per l'OPA obbligatoria e all'introduzione di azioni a voto plurimo per società quotate in Borsa, il Senato ha già assunto con ampia maggioranza determinazioni conformi alle modifiche proposte. Invita, quindi, il Rappresentante del Governo a rivedere il proprio parere.

Il vice ministro DE VINCENTI conferma la valutazione precedentemente espressa.

Il senatore TOMASELLI (*PD*), constatando la differente posizione di Relatori e Governo sull'emendamento 20.100, suggerisce di accantonarlo.

Il presidente MARINELLO dispone l'accantonamento dell'emendamento 20.100. In qualità di relatore, ricorda che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 22.100, che ritira.

In relazione all'emendamento 22.200, il parere è favorevole con la condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che il capoverso *5-undecies* venga espunto. Per queste ragioni viene presentato l'emendamento 22.200 (testo 2), pubblicato in allegato.

L'emendamento 22.200 (testo 2), posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è approvato.

Il presidente MARINELLO, in qualità di relatore, esprime parere contrario sul subemendamento 22.300/1 e invita i proponenti a ritirare i subemendamenti 22.300/2 e 22.300/3.

Il vice ministro DE VINCENTI esprime parere conforme a quello del Relatore. Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento 22.300.

Posto ai voti con il parere contrario dei Relatori e del Rappresentante del Governo, il subemendamento 22.300/1 risulta respinto.

Il senatore MANCUSO (*NCD*) ritira il subemendamento 22.300/2 ed il senatore TOMASELLI ritira il subemendamento 22.300/3.

L'emendamento 22.300, posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è approvato.

Il vice ministro DE VINCENTI esprime parere favorevole sull'emendamento 22.400, a condizione che il termine del 31 ottobre sia anticipato al 31 agosto.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*), in qualità di relatore, accoglie la proposta di modifica del rappresentante del Governo e riformula in un testo 2 l'emendamento 22.400, pubblicato in allegato.

L'emendamento 22.400 (testo 2), posto ai voti con il parere favorevole del Rappresentante del Governo, è approvato.

Si passa all'esame dell'emendamento 20.0.500.

Il presidente MARINELLO, in qualità di relatore, esprime parere favorevole sui subemendamenti 22.0.500/10 e 22.0.500/12 e contrario sui restanti subemendamenti.

Il vice ministro DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori e si rimette alle Commissioni sui subemendamenti 22.0.500/10 e 22.0.500/12.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) ritira i subemendamenti all'emendamento 22.0.500 a sua firma, ad eccezione del subemendamento 22.0.500/10, che viene sottoscritto da tutti i Capigruppo di maggioranza, e del subemendamento 22.0.500/12, a cui aggiungono la firma i senatori Pelino e Bruni.

Con distinte votazioni, risultano respinti i subemendamenti 22.0.500/3, 22.0.500/4, 22.0.500/5, 22.0.500/6 e 22.0.500/7.

In assenza dei proponenti, decadono i subemendamenti 22.0.500/8 e 22.0.500/9.

Il subemendamento 22.0.500/10, posto ai voti con il parere favorevole dei Relatori, è approvato.

Il senatore MANCUSO (*NCD*) ritira il subemendamento 22.0.500/11.

Il subemendamento 22.0.500/12, posto ai voti con il parere favorevole dei Relatori, è approvato.

Il senatore CALEO (*PD*) ritira il subemendamento 22.0.500/13.

Posto ai voti con il parere contrario dei Relatori e del Rappresentante del Governo, il subemendamento 22.300/14 risulta respinto.

In assenza dei proponenti, il subemendamento 22.0.500/15 decade.

Posto ai voti con il parere contrario dei Relatori e del Rappresentante del Governo, il subemendamento 22.300/16 risulta respinto.

Il senatore VACCARI (*PD*) ritira il subemendamento 22.0.500/17.

Con distinte votazioni, risultano respinti i subemendamenti 22.0.500/18, 22.0.500/19, 22.0.500/20 e 22.0.500/21.

Il presidente MARINELLO (*NCD*), relatore per la 13^a Commissione, dispone l'accantonamento dell'emendamento 22.0.500 ed avverte che eventuali condizioni che dovessero essere poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione dalla 5^a Commissione in merito ai subemendamenti approvati, saranno subito recepite accogliendo le relative proposte.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) ritira i subemendamenti all'emendamento 23.100, a sua firma.

Con distinte votazioni, risultano respinti i subemendamenti 23.100/2, 23.100/3, 23.100/5, 23.100/6 e 23.100/7.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 23.100. In qualità di Relatore, invita i proponenti a ritirare tutti i subemendamenti all'emendamento 26.100, ad eccezione del subemendamento 26.100/35, sul quale il parere è favorevole.

Il vice ministro DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori. Tuttavia, propone una riformulazione del subemendamento 26.100/35, chiedendo che le percentuali proposte nel testo siano sostituite, rispettivamente, con le seguenti: 5, 7 e 9 per cento.

Il senatore TOMASELLI (*PD*), accogliendo la proposta del rappresentante del Governo, riformula in un testo 2 il subemendamento 26.100/35, pubblicato in allegato. Ritira i restanti subemendamenti all'emendamento 26.100, invitando il Governo ad una riflessione approfondita sulla riduzione delle detrazioni per gli incentivi.

Con distinte votazioni, risultano respinti i subemendamenti 26.100/3, 26.100/4, 26.100/6, 26.100/8.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), il subemendamento 26.100/19 è posto in votazione con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo e risulta respinto.

Con distinte votazioni, risultano respinti i subemendamenti 26.100/21, 26.100/29, 26.100/30, 26.100/31 e 26.100/33.

Il subemendamento 26.100/35 (testo 2), posto ai voti con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, è approvato.

Con distinte votazioni, risultano respinti i subemendamenti 26.100/38, 26.100/40, 26.100/44, 26.100/45, 26.100/46 e 26.100/47.

I restanti subemendamenti risultano ritirati o decaduti per assenza dei proponenti.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 26.100.

Posto ai voti, il subemendamento 29.100/1 è approvato, risultando così preclusa la votazione del subemendamento 29.100/2.

Previo parere contrario del vice ministro DE VINCENTI, il senatore TOMASELLI (*PD*) ritira il subemendamento 29.100/3.

Viene dichiarato decaduto per assenza del proponente il subemendamento 29.100/4.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) ritira il subemendamento 29.100/5.

L'emendamento dei Relatori 29.100, come subemendato dalla proposta 29.100/1, viene poi accantonato.

Il senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*) ritira il subemendamento 30.100/1.

Le Commissioni riunite approvano quindi l'emendamento dei relatori 30.100.

Viene respinto il subemendamento 30.200/1 e l'emendamento 30.200 dei Relatori, riformulato in un testo 2 dal presidente relatore MARI-NELLO (*NCD*) viene approvato.

Le Commissioni riunite convengono quindi di accantonare l'emendamento dei Relatori 30.300.

Il subemendamento 30.100/1 viene dichiarato decaduto per assenza della proponente.

Il senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*) ritira il subemendamento 30.0.100/2 e il senatore VACCARI (*PD*) ritira il subemendamento 30.0.100/3.

Posto ai voti, viene quindi approvato l'emendamento dei Relatori 30.0.100.

Il presidente MARINELLO ricorda che il senatore Ruta ha ritirato i subemendamenti 30.0.200/1 e 30.0.200/2.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CIOFFI (*M5S*), viene quindi respinto il subemendamento 30.0.200/3.

Con successive e distinte votazioni vengono approvati gli emendamenti dei Relatori 30.0.200 e 32.100.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) ritira i subemendamenti 34.100/1 e 34.100/2.

Con successive e distinte votazioni vengono approvati gli emendamenti dei Relatori 34.100 e 34.0.100.

Il presidente MARINELLO ricorda che restano ancora accantonati gli emendamenti 15.0.37 (già 15.37), 22.56, 34.20, 34.28 (testo 2), 23.100, 26.100, 29.100, 30.300, 34.0.100, 22.0.500 e 14.72, in attesa del parere che la Commissione bilancio si appresta a rendere nella seduta antimeridiana che si terrà tra poche ore.

Il viceministro DE VINCENTI, infine, accoglie come raccomandazione tutti gli ordini del giorno presentati.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 7,35.

NUOVI ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1541

(al testo del decreto-legge)

G/1541/23/10 e 13

PELINO, MERLONI, SCALIA, MARAN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure volte a prevedere la soppressione della disposizione di cui al secondo periodo del comma 8, dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 188 del 2003, che prevede l'incremento annuo del canone dovuto per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria Alta Velocità / Alta Capacità non dovrà comunque essere inferiore al 2 per cento.

G/1541/24/10 e 13

MALAN, PICCOLI, CUOMO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»;

impegna il Governo,

nel contesto del rafforzamento della competitività e della concorrenza anche nel settore delle concessioni autostradali,

ad avviare entro il 31 dicembre 2014 le procedure delle gare per l'assegnazione delle concessioni autostradali scadute entro il 31 luglio 2014, ed entro il 30 giugno 2015 per le concessioni in scadenza entro il 30 giugno 2017.

Art. 1.

1.100 (testo 2)

I RELATORI

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

«2-bis. Per l'espletamento delle attività previste nel presente decreto, il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica. Il soggetto attuatore, se dipendente di società a totale capitale pubblico o di società dalle stesse controllate, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro delle società di appartenenza, è collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio, dalla data del provvedimento di conferimento dell'incarico e per tutto il periodo di svolgimento dello stesso». Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al comma 4, dopo le parole: «delle autorità di distretto», sono aggiunte le seguenti: «, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o società da esse controllate».

Art. 10.

10.100 (testo 2)

I RELATORI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Allo scopo di razionalizzare l'attività di vigilanza finalizzata al controllo dello sforzo di pesca, all'applicazione della disciplina tecnica e dell'esercizio della relativa filiera, nonché per conseguire il miglioramento dell'efficacia dell'azione di tutela dell'ambiente marino e costiero e di sicurezza della navigazione, del trasporto marittimo e dei porti, ferme restando le attribuzioni dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 22,

comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, in attuazione delle direttive dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, predispone un programma triennale ed un piano annuale di coordinamento rivolto all'ottimale impiego delle risorse disponibili per l'esercizio delle attività di vigilanza nelle materie predette. Nell'ambito delle attività di cui al presente comma, le informazioni di cui agli articoli 6-ter, comma 2, e 9-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, in possesso dell'Amministrazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del medesimo decreto, possono essere rese disponibili agli armatori che ne facciano richiesta, limitatamente alle navi iscritte nelle matricole e nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione ovvero nel Registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, di cui gli stessi assumono l'esercizio ai sensi dell'articolo 265 del Codice della Navigazione, secondo le previsioni di cui all'articolo 34, comma 46, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e con modalità e procedure fissate con il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, del citato decreto legislativo n. 196 del 2005. A tal fine, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata per l'importo di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»

10.300 (testo 2)

I RELATORI

All'articolo 10, dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 61, dopo il comma 6-sexies è aggiunto il seguente: "6-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è disciplinata l'intercon-

nessione da parte del Corpo forestale dello Stato al SISTRI, al fine di intensificarne l'azione di contrasto alle attività illecite di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento al territorio campano. "».

Art. 13.

13.86 (testo 3)

GIBIINO, PERRONE, PAGNONCELLI, MANCUSO, CARIDI, ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI, TOMASELLI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lettera c) del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 2013, n. 71, in attesa dell'attuazione dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le opere che riguardano recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali, nonché piazzali, è consentito l'utilizzo delle materie prime secondarie, di cui al punto 7.1.4 dell'allegato 1, suballegato 1, del decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, prodotte esclusivamente dal recupero di rifiuti che rispettano i requisiti di cui ai punti 7.1, 7.1.1, 7.1.2 e 7.1.3 del medesimo sub allegato 1».

Art. 14.

14.37 (testo 2)

CALEO, CUOMO, SOLLO, SAGGESE, CAPACCHIONE

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Al fine di accelerare le attività necessarie per conformare la gestione dei rifiuti nella Regione Campania alla Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 4 marzo 2010 - Causa 297/08, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è nominato un commissario straordinario per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, confermato dall'articolo 10 comma 6 del decreto-legge n. 195 del 2009, convertito dalla legge n. 26 del 2010. Il commissario, entro sei mesi dalla nomina, sulla base di uno studio aggiornato sulla produzione dei rifiuti con riferimento al bacino di utenza e dello stato della raccolta differenziata raggiunta ed in proie-

zione previsionale alla data di attivazione dell'impianto, dispone le eventuali modifiche alle caratteristiche tecnologiche e al dimensionamento dell'impianto medesimo; esercita tutte le funzioni di stazione appaltante, compresa la direzione dei lavori, e, in particolare, stipula il contratto con il soggetto aggiudicatario in via definitiva dell'affidamento della concessione per la progettazione, costruzione e gestione del termovalorizzatore e provvede a tutte le altre attività necessarie alla realizzazione delle opere. Il Commissario garantisce, attraverso opportuni atti amministrativi e convenzionali, che il Comune nel cui territorio ricade l'impianto ed i Comuni confinanti e contigui, partecipino con propri rappresentanti ad organismi preposti alla vigilanza nella realizzazione e gestione dell'impianto, nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza».

14.200 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 8 la lettera b) è sostituita dalle seguenti:

«b) All'articolo 182, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera g), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata»;

b-bis) all'articolo 256-bis, al comma 6, in fine, è aggiunto il seguente periodo:

«Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato».

Art. 15.**15.0.2 (testo 2)**

TOMASELLI, BONFRISCO, PELINO, BRUNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art 15-bis.**

1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 180-*bis* del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, con un decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono adottate le misure necessarie per semplificare le operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio non pericolosi prodotti nell'ambito delle attività delle imprese, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) il trasporto dei rifiuti di imballaggio non pericolosi tra diverse unità locali della medesima impresa, eseguito anche da soggetti terzi a condizione in tal caso che vengano utilizzati i medesimi mezzi impiegati per la consegna degli imballaggi pieni, è effettuato con mezzi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 decreto legislativo n. 152 del 2006 in un'apposita sezione secondo una procedura semplificata;

b) il deposito dei rifiuti presso il luogo o i luoghi di raggruppamento iscritti nell'apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali non è soggetto ad autorizzazione a condizione che vengano rispettati i limiti quantitativi e temporali e le ulteriori condizioni per il deposito temporaneo dei rifiuti definiti all'art. 183, comma 1, lettera del d.lgs. 152/2006, ad eccezione del requisito concernente il luogo di produzione dei rifiuti, il quale si intende stabilito presso il luogo indicato dall'impresa nell'ambito della procedura di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;

c) il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma è accompagnato da un documento semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del d.lgs. 152/2006.

Art. 16.**16.10 (testo 2)**

CALEO, TOMASELLI, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, SOLLO, VACCARI, ASTORRE, FABBRI, GIACOBBE, ORRÙ, PANIZZA, LANIECE, DI BIAGIO, MANCUSO, LUCIANO ROSSI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 4, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente: "L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste all'articolo 19-*bis*".

Aggiungere i seguenti commi:

"1-*bis*. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Conferenza Stato-Regioni, previa acquisizione del parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, sono definiti:

a) i criteri per autorizzare mezzi e impianti di cattura conformi a quelli utilizzati in altri Paesi dell'Unione Europea e non proibiti dall'allegato IV della direttiva 2009/147/UE;

b) le regole e le condizioni per l'esercizio dell'attività di controllo, con particolare riferimento al metodo di cattura selettivo e occasionale;

c) le modalità di costituzione di apposite banche dati regionali;

d) i criteri per l'impiego misurato e la definizione delle quantità.

1-*ter*. Entro sei mesi dall'adozione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le Regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni del medesimo decreto.»"

Art. 17.**17.4 (testo 2)**

CALEO, TOMASELLI, VACCARI, MANCUSO, CARIDI

Al comma 1 dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-*bis*) all'articolo 11, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. L'Autorità Competente, per l'attuazione dei Programmi di Monitoraggio, può stipulare appositi accordi con le Agenzie Regionali per l'Ambiente, anche in forma associata o consorziata, nonché soggetti pubblici tecnici specializzati, anche in forma associata o consorziata. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

Art. 19.

19.0.17 (testo 2)

TOMASELLI, CALEO, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Nuove disposizioni in materia di Agenzia per le imprese)

1. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate disposizioni correttive e integrative dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei regolamenti da esso contemplati in base ai seguenti principi e criteri:

a) i controlli, le dichiarazioni e le attività istruttorie delle Agenzie per le imprese sostituiscono a tutti gli effetti i controlli e le attività delle amministrazioni pubbliche competenti, sia nei procedimenti automatizzati che in quelli ordinari, salvo per le determinazioni in via di autotutela e per l'esercizio della discrezionalità;

b) definizione delle attività delle Agenzie per le imprese per il supporto organizzativo e gestionale allo svolgimento della conferenza di servizi, che contempli, in particolare, la possibilità per le Agenzie di prestare la propria attività ai fini della convocazione, della predisposizione del calendario e dei termini di conclusione dei lavori, nonché della attivazione dei rimedi previsti dalla legge in caso di silenzio o dissenso delle amministrazioni;

2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con il medesimo regolamento sono identificate le norme, anche di legge, che sono abrogate.».

3. All'articolo 19, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: "comma 6-bis", sono aggiunte le seguenti: "ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 2010, n. 159".

4. Entro il 31 dicembre 2014, le amministrazioni titolari di banche dati certificanti garantiscono l'accesso per via telematica alle banche dati stesse da parte delle amministrazioni precedenti e delle Agenzie per le imprese accreditate ai sensi dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali e accesso telematico ai dati delle pubbliche amministrazioni. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 20.

20.36 (testo 2)

PELINO, DI BIAGIO, MANCUSO, CARIDI, TOMASELLI, CALEO

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca.».

Art. 21.

21.0.1 (testo 2)

MANCUSO, CARIDI

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Attività di consulenza finanziaria)

All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole: "Fino al 30 giugno 2014" sono sostituite dalle parole: "Fino al 31 dicembre 2015"

Art. 22.**22.30 (testo 2)**

MANCUSO, CARIDI

Al comma 3, dopo le parole: "stabilito dalla Banca d'Italia.", sono aggiunte le seguenti: "La Banca d'Italia può prevedere che l'invio delle segnalazioni periodiche e di ogni altro dato e documento richiesto nonché la partecipazione alla centrale dei rischi avvengano per il tramite di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106."

Al comma 4, lettera b) al punto b) le parole: "un significativo interesse economico nell'operazione" sono sostituite dalle parole: "un interesse economico nell'operazione pari ad almeno il 5 per cento del finanziamento concesso, trasferibile anche a un'altra banca o intermediario finanziario,".

Al comma 4, lettera d), dopo la parola: "patrimonializzazione.", inserire il seguente periodo: "l'esercizio autonomo dell'attività di individuazione dei prenditori da parte dell'assicuratore, in deroga ai criteri di cui alle lettere a) e b), è sottoposto ad autorizzazione dell'IVASS."

Al comma 5, dopo le parole: "stabilità dalla Banca d'Italia.", sono aggiunte le seguenti parole: "La Banca d'Italia può prevedere che la partecipazione alla centrale dei rischi avvenga per il tramite di banche e intermediari iscritti all'albo di cui all'articolo 106."

22.200 (testo 2)

I RELATORI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

5-bis. Le società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che gestiscono i fondi immobiliari previsti dagli articoli 12-bis e 13 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 maggio 1999, n. 228, i cui certificati rappresentativi delle quote risultino ammessi, ovvero siano oggetto di istanza di ammissione, alle negoziazioni in un mercato regolamentato, possono, entro il 31 dicembre 2014, nell'esclusivo interesse dei partecipanti, modificare il regolamento del fondo, secondo le procedure di cui alle disposizioni dei commi da 5-quater a 5-nonies, per stabilire la possibilità di prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo medesimo per un periodo massimo non superiore a due anni al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti. Tale modifica del regolamento è possibile per i fondi immobiliari anzidetti, esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche nel caso in cui il regolamento del fondo già prevede la possibilità

di prorogarne la durata per un massimo di tre anni, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del citato decreto n. 228 del 1999.

5-ter. Per i fondi immobiliari il cui termine di attività, anche per effetto dell'eventuale esercizio della proroga ordinaria disposta ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del citato decreto ministeriale n. 228 del 1999, scade entro il 31 dicembre 2015, la durata del fondo può essere prorogata in via straordinaria, in deroga al limite di due anni stabilito al comma *5-bis*, fino al 31 dicembre 2017, ferme restando le altre disposizioni dei commi da *5-quater* a *5-nonies*.

5-quater. Le società di gestione del risparmio esercitano il potere di cui ai commi *5-bis* e *5-ter* previa approvazione dell'assemblea dei partecipanti. Nelle ipotesi in cui i regolamenti di gestione dei fondi non prevedono l'istituto dell'assemblea dei partecipanti, le società di gestione del risparmio sottopongono la modifica del regolamento del fondo all'approvazione dei partecipanti riuniti in un'assemblea speciale all'uopo convocata. L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote dei votanti.

5-quinquies. Al fine di favorire una maggiore partecipazione assembleare le società di gestione del risparmio:

a) possono chiedere agli intermediari di cui all'articolo 1 del regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, adottato dalla Banca d'Italia, e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 ottobre 2013, tramite la società di gestione accentrata, la comunicazione dei dati identificativi dei titolari delle quote del fondo, che non abbiano espressamente vietato la diffusione degli stessi, sopportandone i relativi oneri;

b) consentono ai partecipanti l'espressione del voto per corrispondenza di cui all'articolo *18-quater*, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 228 del 1999;

c) consentono ai partecipanti l'esercizio del diritto di intervento e di voto a mezzo di delega conferita per iscritto e revocabile con dichiarazione pervenuta al rappresentante entro il giorno precedente l'assemblea. La delega contiene le istruzioni di voto sulla proposta di cui al seguente comma *5-sexies*, lettera *a)*, e non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La delega non può in ogni caso essere conferita a soggetti in conflitto di interessi con il rappresentato né alla società di gestione del risparmio, ai suoi soci, dipendenti e componenti degli organi di amministrazione o di controllo;

d) pubblicano l'avviso di convocazione dell'assemblea, oltre che con le modalità scelte per la pubblicazione del valore della quota, anche sul proprio sito internet e su almeno due quotidiani a diffusione nazionale. L'avviso è diffuso senza indugio alla società di gestione del mercato e ad almeno due agenzie di stampa.

Ai fini dell'accertamento del diritto dei partecipanti all'intervento in assemblea e all'esercizio del voto non sono opponibili alla società di gestione gli atti di trasferimento delle quote perfezionatisi oltre il termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data prevista per l'assemblea. *5-sexies*. Ferme restando le ulteriori disposizioni applicabili in materia, l'avviso di convocazione dell'assemblea contiene le seguenti informazioni:

a) la proposta di modificare il regolamento del fondo per consentire di estendere, secondo quanto previsto nei commi *5-bis* e *5-ter*, la scadenza del fondo;

b) le modalità di esercizio dei diritti dei partecipanti.

5-septies. Successivamente all'approvazione da parte dell'assemblea, le società di gestione del risparmio deliberano la modifica del relativo regolamento di gestione stabilendo:

a) la possibilità di prorogare il fondo, secondo quanto previsto dai commi *5-bis* e *5-ter*;

b) che l'attività di gestione durante il periodo di proroga straordinaria previsto dai commi *5-bis* e *5-ter* è finalizzata al completamento dell'attività di smobilizzo degli investimenti. In tale attività sono ricompresi anche gli interventi di valorizzazione e riqualificazione degli attivi patrimoniali, ove necessari a incrementare il presumibile valore di realizzo e a condizione che tali interventi abbiano un orizzonte temporale non superiore al termine finale di durata del fondo, come prorogato;

c) che durante il periodo di proroga straordinaria previsto dai commi *5-bis* e *5-ter*, la misura della provvigione di gestione su base annuale sia ridotta di almeno due terzi rispetto a quanto previsto dal regolamento di gestione; è fatto divieto di prelevare dal fondo provvigioni di incentivo;

d) l'obbligo di distribuire ai partecipanti, con cadenza almeno semestrale, la totalità dei proventi netti realizzati, fermo restando il rispetto delle obbligazioni assunte dal fondo.

5-octies. Le modifiche ai regolamenti di gestione dei fondi apportate in conformità alle disposizioni dei commi da *5-bis* a *5-septies* si intendono approvate in via generale ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia dell'8 maggio 2012 sulla gestione collettiva del risparmio.

5-nonies. Le società di gestione del risparmio comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia e alla Consob le determinazioni assunte ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da *5-bis* a *5-octies*. *5-decies*. Il termine del 22 luglio 2014 di cui all'articolo 15, commi 2, 3, 5, 10 e 16 lettera a) del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44 è prorogato al 31 dicembre 2014».

22.50 (testo 4)

DI BIAGIO, ZIZZA

Dopo il comma 6, è inserito il seguente comma:

«7. L'articolo 8-bis del Decreto legge 13 maggio 2011 n. 70 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 è così sostituito:

"Art. 8-bis.

(Cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento)

Entro 10 giorni dalla ricezione della notifica dell'avvenuta regolarizzazione dei pagamenti, i gestori delle banche dati provvedono ad integrare le segnalazioni relative a ritardi di pagamento da parte delle persone fisiche o giuridiche già inserite nelle banche dati stesse con la comunicazione dell'avvenuto pagamento da parte del creditore ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta entro e non oltre quindici giorni dall'avvenuto pagamento.

Le segnalazioni già registrate e regolarizzate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a tre o di un'unica rata trimestrale, devono essere aggiornate secondo le medesime modalità di cui al comma 1.

Qualora vi sia un ritardo di pagamento di una rata e la regolarizzazione della stessa avvenga i successivi sessanta giorni, le segnalazioni riferite a tale ritardo devono essere cancellate trascorsi i successivi sei mesi dall'avvenuta regolarizzazione.

Per le segnalazioni successive di ritardi di pagamento relativi alle medesime persone fisiche o giuridiche, anche per crediti diversi anche se regolarizzate, sono sottoposti alla normativa vigente"».

22.400 (testo 2)

I RELATORI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 agosto 2014";

b) al comma 7-bis, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge

21 febbraio 1991, n. 52, e all'articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267'.

7-ter. Per le regioni che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 9, comma *3-ter*, lettera *b*) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le disposizioni di cui al medesimo comma *3-ter* non si applicano relativamente ai debiti riferiti a fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

22.0.500/10 (testo 2)

TOMASELLI, FABBRI

All'emendamento 22.0.500, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* All'articolo 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, il comma *11-quinquies* è sostituito dal seguente:

"*11-quinquies.* Qualora sia necessario ai fini dell'attuazione e della realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa soggetta a commissariamento, non oltre l'anno 2014, il giudice procedente trasferisce all'impresa commissariata, su richiesta del commissario straordinario, le somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti di quanto costituisce oggetto di sequestro, anche in relazione a procedimenti penali diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, a carico del titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei rispettivi soci o amministratori, che abbiano esercitato attività di direzione e coordinamento sull'impresa commissariata prima del commissariamento. In caso di impresa esercitata in forma societaria le predette somme devono essere trasferite a titolo di sottoscrizione di aumento di capitale, ovvero in conto futuro aumento di capitale nel caso in cui il trasferimento avvenga prima dell'aumento di capitale di cui al comma *11-bis*. Tutte le attività di esecuzione funzionali al trasferimento, ivi comprese quelle relative alla liquidazione di titoli e valori esistenti in conti deposito titoli, vengono svolte da Equitalia Giustizia S.p.A. quale gestore *ex lege* del Fondo Unico Giustizia. Il sequestro penale sulle somme si converte in sequestro delle azioni o delle quote che sono emesse; nel caso di trasferimento delle somme sequestrate prima dell'aumento di capitale, in sequestro del credito a titolo di futuro aumento di capitale. Le azioni o quote di nuova emissione devono essere intestate al Fondo Unico Giustizia e, per esso, al gestore *ex lege* Equitalia Giustizia S.p.A."

Le attività poste in essere da Equitalia giustizia S.p.A. devono svolgersi sulla base delle indicazioni fornite dall'autorità giurisdizionale procedente».

Art. 24.

24.12 (testo 2)

TOMASELLI

Sostituire l'articolo 24 con il seguente:

«Art. 24. – (*Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo*) – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali, fatto salvo quanto disposto ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

2. Per le reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete.

3. Fino al 31 dicembre 2015, per i sistemi efficienti di utenza, di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, i soli corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete mentre i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli di dispacciamento sono applicati esclusivamente all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, per i soli sistemi efficienti di utenza di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, a partire dal 1° gennaio 2017, i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del de-

creto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono applicati esclusivamente all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione. Le presenti disposizioni trovano applicazione:

a) per un periodo sufficiente a garantire un tasso di remunerazione degli investimenti effettuati per la realizzazione dei sistemi efficienti di utenza in linea con i parametri medi di mercato in maniera differenziata secondo le tecnologie adottate per la produzione di energia all'interno dei medesimi sistemi efficienti di utenza;

b) anche per i sistemi efficienti di utenza già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge ai quali si applica il periodo di cui alla precedente lettera a) rispetto alla data di entrata in esercizio come risultante dal registro dei SEU di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel. Il Ministero dello sviluppo economico definisce entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge un elenco contenente l'indicazione delle tecnologie e del relativo periodo di remunerazione di cui alla lettera a).

5. Per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi 2 e 3, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari alla misurazione dell'energia consumata e non prelevata dalla rete.

6. In via transitoria, per l'anno 2015, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce, per le reti e i sistemi di cui ai commi 2 e 3 per i quali non sia possibile misurare l'energia consumata e non prelevata dalla rete, un sistema di maggiorazioni delle parti fisse dei corrispettivi posti a copertura degli oneri generali di sistema, di effetto stimato equivalente a quanto previsto ai medesimi commi 2 e 3.

7. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in attuazione dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, e dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, per le parti compatibili con le disposizioni dei precedenti commi».

Art. 26.

26.100/35 (testo 2)

TOMASELLI, CALEO, VACCARI

All'emendamento 26.100, al comma 3, lettera c) apportare le seguenti modificazioni:

«al numero 1) sostituire le parole: "6 per cento" con le seguenti: "5 per cento";

al numero 2) sostituire le parole: "8 per cento" con le seguenti: "7 per cento";

al numero 3) sostituire le parole: "10 per cento" con le seguenti "9 per cento"».

Art. 30.

30.1 (testo 2)

PELINO

Al comma 1, anteporre il seguente:

«01. Al comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "fonti rinnovabili" sono inserite le seguenti: ", ivi incluse le pompe di calore destinate alla produzione di acqua calda e aria o di sola acqua calda,"»;

b) dopo le parole: "diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 4" e prima delle parole: ", realizzati negli edifici esistenti" sono inserite le seguenti: " e dagli interventi di installazione di pompe di calore geotermiche,"

30.11 (testo 2)

PUPPATO, BRUNI, ZIZZA, PICCOLI, MANCUSO, CARIDI, LUIGI MARINO, DI BIAGIO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 7 comma 5 del decreto legislativo n. 28 del 2011 dopo le parole: "fonti rinnovabili" inserire le seguenti: "ivi inclusi le pompe di calore destinate alla produzione di acqua calda e aria o di sola acqua calda con esclusione delle pompe di calore geotermiche"».

30.200 (testo 2)

I RELATORI

Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2011, dopo le parole: "le Regioni prevedono" sono inserite le seguenti parole: ", entro e non oltre il 31 ottobre 2014/;

2-ter. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2011, le parole: "Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro e non oltre il 31 ottobre 2014";

2-quater. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011, dopo le parole: "a partire da rifiuti" sono aggiunte le seguenti: ", compreso il gas di discarica,"».

Art. 32.

32.0.3 (testo 2)

TOMASELLI, CALEO, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Il numero 16) del primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "16) le prestazioni del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. Sono escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse accessorie, le cui condizioni siano state negoziate individualmente".

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. Sono fatti salvi i comportamenti posti in essere fino a tale data dal soggetto obbligato a fornire il servizio postale universale in applicazione della norma di esenzione precedente.».
